



COMUNE DI BAZZANO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 27/12/2012

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.2 - FINALITA'

ART.3 - INDIRIZZI GENERALI

ART.4 – DEFINIZIONI

ART.5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART.6 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART.7 – TARIFFA

ART.8 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

ART.9 – COMPETENZE DEL COMUNE

ART.10 – COMPETENZE DEL GESTORE

ART.11 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

ART.12 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

ART.13 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART.14 – DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

ART.15 – LUOGO DI DETENZIONE DEL RIFIUTO

ART.16 – MODALITA' DI RACCOLTA

ART.17 – RACCOLTA PORTA A PORTA A FILO STRADALE

ART.18 – DEFINIZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO

ART.19 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

ART.20 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI ABITI USATI

ART.21 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELL'ORGANICO

ART.22 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI

ART.23 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA

ART.24 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA CARTA

ART.25 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL CARTONE

ART.26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

ART.27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI

ART.28 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART.29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

ART.30 – STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

ART.31 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI ALLA SEA

ART.32 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART.33 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART.34– MODALITA’ DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA E DI INCENTIVAZIONE

ART.35– TRASPORTO

ART.36– RECUPERO E SMALTIMENTO

ART.37 – OBBLIGHI DI REALIZZAZIONE DI SPAZI PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART.38– DEFINIZIONE

ART.39 – RACCOLTA E TRASPORTO

ART.40 – CONTENITORI PORTARIFIUTI

ART.41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

ART.42 – PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI

ART.43 – PULIZIA DEI MERCATI

ART.44 – AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

ART.45 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

ART.46 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART.47 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART.48 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

ART.49 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

ART.50 – ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ART.51 – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.52 – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO IV

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART.53 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART.54 – CONTROLLI

ART.55 – ORGANI DELEGATI

ART.56 – DIVIETI E OBBLIGHI

ART.57 – SANZIONI

ART.58 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198 ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani,, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi nell'ambito del territorio comunale.

In particolare, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1999 n. 25 e dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti .

Il presente regolamento rimarrà in vigore fino alla emanazione da parte dell'Agenzia d'ambito della Provincia di Bologna, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 6, della L.R. 6 settembre 1999 n. 25, del regolamento tipo per i Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto del D. Lgs. 152/06.
- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z);
- ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché alla gestione dei materiali e dei rifiuti e alla bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
- ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Art. 2 – FINALITA'

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3 – INDIRIZZI GENERALI

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

Art. 4 -DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale di Bazzano;

ATERSIR: Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Compostiera: contenitore idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici, utilizzato direttamente dal produttore;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. m, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Piano d'Ambito: come definito dalla L.R. 25/99, art 16 e 17, vi sarà un Piano di prima attivazione, seguito dal Piano di compiuta attuazione. In particolare vi si definisce:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
- la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire;

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento;

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione).

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle

operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Stazione ecologica di base o isola ecologica: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento);

Stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali (esse sono custodite ed accessibili solo in alcuni orari prestabiliti);

Convenzione: atto con il quale l'Agenzia ATO, ora ATERSIR, in accordo con i Comuni di una determinata area all'interno dell'ambito provinciale, ha affidato al soggetto gestore lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Progetto di gestione del servizio rifiuti: documento contenente le specifiche tecnico-economiche per la gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta nel Comune di Bazzano del 02/09/2010 in atti al prot. 8280 del 10/09/2010.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono pericolosi tutti i rifiuti così classificati dal D.Lgs. n. 152/06

Art. 6 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2 punto e) del D. Lgs. 152/06, che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tariffa si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi.

Si distinguono due finalità di assimilazione:

- Per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
- Per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).

1) **Criteri qualitativi:** sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs 152/06. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:

- a) Attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/06;
- b) Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs 152/06;
- c) Attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs 152/06;
- d) Attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs 152/06, compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs 152/06 e D.P.R. 254/03.
- e) Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/06, derivanti da lavorazioni industriali.

Sono assimilati agli urbani per qualità i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento ai fini dell'assimilazione:

- Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- Contenitori vuoti non contaminati (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali e simili;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- Accessori per l'informatica (quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori toner..) non contenenti sostanze pericolose;

Rifiuti derivanti da attività agricole: Sono assimilati, al solo fine del conferimento, i rifiuti di origine agricola la cui gestione sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente, nell'ambito dell'accordo di programma della Provincia di Bologna del 5 febbraio 1999, integrato il 4 aprile 2000 e successivamente con deliberazione n. 10 del 08/03/2005.

Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle seguenti attività: ricettivo alberghiere e collettività, studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari, con esplicito riferimento al seguente comma 8; attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative; servizi scolastici e loro pertinenze; attività di vendita al minuto e relativi magazzini; pubblici esercizi.

Rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili: l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree in cui si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno ai criteri qualitativi e quantitativi del presente Regolamento.

Sono esclusi i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro il quale è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

- Si specifica che, ai sensi dell'articolo 2 lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intende per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06 ;

- la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi della lettera m) dell'articolo 2 del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
- **Criteri quantitativi:** fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:
- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/06;
 - della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale (ATO) di cui agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/06;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;
- Saranno pertanto assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti con valori di produttività specifica in relazione alla superficie destinata all'attività, come di seguito definiti o nei limiti quantitativi che saranno di volta in volta individuati dalla Giunta Comunale:
- a) i valori di produttività specifica, espressi in $\text{kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $\text{m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$ di rifiuti prodotti per le attività di cui al punto 1, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali (intesi come somma) si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, è stabilito in $10 \text{ kg}/\text{m}^2/\text{anno}$, ovvero in $0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{anno}$. Tale produttività dovrà essere comunque correlata alla produttività giornaliera, ovvero sarà correlata la produttività specifica giornaliera rispetto alle effettive capacità organizzative del servizio di smaltimento.
 - b) rifiuti prodotti dalle attività che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.

L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui al punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso, la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Si prevedono delle **procedure di accertamento** per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- su richiesta dell'attività stessa.
- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti.

La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile e autorizza lo stesso a richiedere alle aziende tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività;
- specifiche sull'attività svolta;
- caratterizzazione per frazione merceologica del rifiuto prodotto;
- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi per frazione merceologica;
- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi;
- destinazioni;
- superfici di formazione dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (MUD, Autorizzazioni, bolle di trasporto, ecc);
- superfici aziendali complessive.

I dati ottenuti saranno vincolanti al fine di stabilire i modi ed i metodi con i quali l'attività dovrà conferire i rifiuti prodotti, nonché per il calcolo per l'applicazione della tariffa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a diverse tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 - TARIFFA

Per quanto concerne la copertura delle spese occorrenti per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti.

Art. 8 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti, che si esplica nella fase di raccolta, di trattamento e smaltimento, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e della pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

Il Comune promuove la sperimentazione di servizi tendenti a ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate volte al recupero di materiali. Il Comune rivolgerà ai cittadini-utenti adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 9 – COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune assicura in regime di privativa, avvalendosi del Gestore individuato dall'ATERSIR nell'ambito della provincia di Bologna in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 25/99 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

Per il finanziamento delle spese occorrenti per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa denominata "tariffa integrata ambientale".

La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi del comma 3 dell'art.238 del D.Lgs. 152/06 è affidata al Gestore unico dell'intero ciclo dei rifiuti urbani nel territorio comunale, come previsto dal relativo Contratto di Servizio/Convenzione.

Nella modulazione della tariffa, lo specifico regolamento può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche.

Art. 10 – COMPETENZE DEL GESTORE

Il Gestore effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani di cui all'art. 5;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6;
- c) rifiuti urbani provenienti da aree verdi pubbliche quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- d) spazzamento;
- e) rifiuti abbandonati;
- f) stazioni ecologiche di base per il vetro;
- g) stazione ecologica attrezzata;
- h) rifiuti da raccolte differenziate;
- i) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Il Gestore, previa verifica dell'ATERSIR ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:

- definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari per la raccolta;
- vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;

Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano d'Ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'ATERSIR e del Comune, dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.

Il Gestore:

- nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;

- può istituire nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma 1, non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 199, comma 12 del D.Lgs. 152/06.

Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare all'ATO, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente. Il soggetto Gestore dei servizi dedicati ai rifiuti urbani e speciali assimilati è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

Art. 11 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Spetta al produttore e/o detentore del rifiuto assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. In particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo le modalità specificate dal presente regolamento.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi :

- divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico al di fuori degli orari e delle modalità previste dal progetto di gestione del servizio rifiuti ;
- obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.

Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

In particolare si fa:

- divieto di esporre materiali difforni da quelli prescritti dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento per come individuato dal progetto di gestione del servizio rifiuti;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- obbligo di provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- obbligo di conferire i sacchi e contenitori, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione;
- obbligo, una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, di ritiro dei contenitori da parte dell'utente e di loro custodia all'interno del condominio o della propria proprietà; nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;
- obbligo di pulizia e disinfezione dei contenitori a carico degli utenti.

Chiunque abbandoni rifiuti nel suolo, sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, é tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento nel rispetto delle norme vigenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 53 del presente Regolamento.

A tal fine, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore le operazioni necessarie allo sgombero ed il termine entro cui provvedere.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 50 del presente Regolamento.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta da personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore, (parimenti la cernita è proibita nella Stazione Ecologica Attrezzata in carenza di espressa autorizzazione da parte del responsabile comunale). Gli utenti dei servizi sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

Le attività temporanee presenti sul territorio comunale quali cantieri edili, luna park, campi nomadi sono tenuti al rispetto degli obblighi sopra indicati.

Le attività temporanee, preventivamente all'insediamento, sono tenute ad inoltrare al Gestore richiesta di attivazione del servizio di raccolta rifiuti. Sarà cura del Gestore fornire idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 5 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta gestione in osservanza delle norme specifiche di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Di seguito si specificano le disposizioni inerenti particolari categorie di rifiuti:

BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta.

VEICOLI A MOTORE

In merito allo smaltimento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D. Lgs. 209/2003 valgono le prescrizioni di cui all'art. 231 del D. Lgs. 152/2006.

I rifiuti costituiti da veicoli a motore o da loro parti devono essere conferiti dal detentore ai concessionari, alle succursali delle case produttrici ovvero ai centri di raccolta per la messa in sicurezza, l'eventuale recupero di materiali e la rottamazione, autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D. Lgs. 152/2006.

OLI ESAUSTI

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Tali rifiuti devono essere stoccati in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

BENI IN POLIETILENE

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

È fatto obbligo ai produttori di rifiuti pericolosi di non mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi siano essi urbani che assimilati che speciali.

Art. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 14 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema "porta a porta" secondo quanto specificato nella relazione tecnica del servizio di gestione dei rifiuti prot. n. 8282 del 10/09/2010.

In generale questo sistema prevede che il Gestore provveda "Porta a porta", allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti, posti davanti al civico, nel punto di accesso di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada (salvo casi particolari autorizzati), secondo un programma stabilito di cui ne deve essere data comunicazione, attraverso la fornitura di apposito calendario a tutte le utenze ricadenti nei territori comunali oggetto del servizio.

Art. 15 – LUOGO DI DETENZIONE DEL RIFIUTO

La detenzione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, fino al momento previsto per l'esposizione, deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza. Durante detenzione dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

La pulizia dei contenitori forniti dal Gestore è a carico degli utenti.

Art. 16 – MODALITA' DI RACCOLTA

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 152/2006.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal progetto di gestione del servizio rifiuti tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare (porta a porta);
- Raccolta con contenitori stradali (vetro – lattine, oli alimentari esausti);
- Raccolta nella Stazione Ecologica Attrezzata di Monteveglio Via Abitazione n. 2;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate per mezzo di una integrazione contrattuale, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 17 – RACCOLTA PORTA A PORTA A FILO STRADALE

La raccolta domiciliare a filo strada prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo dal progetto di gestione del servizio rifiuti.

Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, si intende acquisita da parte del Gestore, per silenzio assenso da parte del privato, l'autorizzazione al transito con i mezzi destinati alla raccolta nel caso in cui entro 3 mesi dall'avvio del servizio porta a porta, il proprietario della strada non comunichi per iscritto all'Amministrazione comunale il divieto di transito per i suddetti mezzi. E' fatta salva la possibilità di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata, l'utente dovrà consegnare il rifiuto sul suolo pubblico nel punto più prossimo.

Il servizio "Porta a porta" verrà eseguito obbligatoriamente secondo le modalità e le frequenze di raccolta stabilite nel progetto di gestione di servizio di raccolta rifiuti

Degli orari, dei giorni, delle frequenze di raccolta deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. Lo spostamento del giorno di raccolta dovuto ad eventi eccezionali verrà comunicato agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi contenitori, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario.

In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Art. 18 – DEFINIZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO

Per il servizio oggetto del presente regolamento vengono considerate strade facenti parte del centro storico le seguenti vie:

Via Borghetto di sopra
Via Borghetto di sotto
Via Borgo Romano
Via Contessa Matilde
Via Gandolfi
Via Giovanni da Bazzano
Via Matteotti
Via Mazzini
Via Molino
Via Paradiso
Via Ripa del Rivellino
Via Rocchi
Via San Giobbe
Via Sentiero Canale
Via Termanini
Via Venturi
Via Zanasi
Viale Carducci
Piazza Garibaldi
Piazza Pertini
Piazzale della Pace

Art. 19 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua non ricomprensibile nelle raccolte differenziate. Devono intendersi tali ad esempio: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati/stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc e custodie, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato alla Stazione Ecologica Attrezzata.

Al fine dell'applicazione della tariffa puntuale:

- le utenze domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18 sono fornite di bidoncino da 40 litri con trasponder.
- le utenze non domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18 sono fornite di contenitore/i adeguato/i alle necessità di ciascuna attività su ognuno dei quali viene installato il TAG trasponder.

Le utenze domestiche e non domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18 sono fornite di sacchi da 60 litri con codice alfanumerico prestampato per ogni rotolo consegnato, ai fini della tracciabilità di comportamenti non corretti.

E' vietata l'immissione nei contenitori/sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai contenitori o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

A tutte le utenze che hanno necessità di conferire pannolini e/o pannoloni saranno forniti, dietro richiesta motivata, appositi sacchi sanitari da esporre, oltre al normale contenitore o sacco con tag, nella stessa giornata prevista da calendario per l'esposizione del rifiuto indifferenziato.

CONFERIMENTO

Il conferimento del rifiuto indifferenziato deve avvenire nei contenitori forniti dal Gestore.

I contenitori devono essere esposti sempre pieni e ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

1) Per le utenze domestiche e non domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

2) Per le utenze domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto dalle ore 6,00 alle ore 8,30 del mattino.

3) Per le utenze non domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto nella fascia oraria compresa fra le ore 12,00 e le ore 13,00 secondo le modalità valutate e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 20 – RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI ABITI USATI

Per abiti usati si intendono ad esempio maglioni, t-shirts, pantaloni, jeans, cappelli, camicie, cravatte, tende, lenzuola, piumini, piumoni, scarpe appaiate, calze, abiti, borse, zaini, peluches ecc.

Il conferimento degli abiti deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore. Il contenuto deve essere opportunamente riposto in modo ordinato.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere esposti nelle giornate previste da calendario, sempre ben chiusi, davanti alla propria abitazione in modo da non ostruire il passaggio e agevolare il servizio di raccolta.

Art. 21 – RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELL'ORGANICO

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, compresa carta (tipo da cucina bianca), cenere di legna spenta, fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

E' possibile inoltre conferire le bottiglie per l'acqua in plastica riciclata (senza il tappo, che va nella plastica)

Ogni utente viene dotato di una biopattumella areata da 10 litri e dei relativi sacchetti compostabili.

I civici con meno di 4 utenze vengono dotati inoltre di bidoncini da 30 litri per esporre il rifiuto nelle giornate prefissate; la restante utenza viene dotata di opportuni bidoni carrellati.

Per le grandi utenze (prevalentemente bar, ristoranti, ortofrutta, ecc.) è prevista la fornitura da parte del gestore di idoneo contenitore di capacità adeguata alla quantità di rifiuto prodotto.

CONFERIMENTO

Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire nei contenitori forniti dal Gestore.

I contenitori/sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero rovesciare i contenitori, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori.

1) Per le utenze domestiche e non domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

2) Per le utenze domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto dalle ore 6,00 alle ore 8,30 del mattino.

3) Per le utenze non domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto nella fascia oraria massima compresa fra le ore 12,00 e le ore 13,00, secondo le modalità valutate e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 22 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLI ALIMENTARI ESAUSTI

Per la raccolta degli oli alimentari esausti è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al Gestore eventuale motivata richiesta in tal senso. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

Art. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA PLASTICA

Per plastica si intende la frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo, piatti e bicchieri di plastica.

Il conferimento della plastica deve avvenire nei sacchi/contenitori forniti dal Gestore. Il contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

I grossi quantitativi o i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere consegnati presso la stazione ecologica attrezzata.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

1) Per le utenze domestiche e non domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco/contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.

2) Per le utenze domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco/contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto dalle ore 6,00 alle ore 8,30 del mattino.

3) Per le utenze non domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco/contenitore dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto nella fascia oraria massima compresa fra le ore 12,00 e le ore 13,00, secondo le modalità valutate e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DELLA CARTA

Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, cartoni per alimenti senza residui, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta...). Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca, piatti di carta, nylon o cellophane..

Il conferimento della carta deve avvenire nei sacchi/contenitori forniti dal Gestore. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori.

CONFERIMENTO

I sacchi devono essere sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori.

- 1) Per le utenze domestiche e non domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.
- 2) Per le utenze domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto dalle ore 6,00 alle ore 8,30 del mattino.
- 3) Per le utenze non domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore/sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto nella fascia oraria massima compresa fra le ore 12,00 e le ore 13,00, secondo le modalità valutate e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL CARTONE

La raccolta del cartone è prevista, nei limiti di cui all'art. 4, per le sole utenze non domestiche (attività commerciali e altri grandi produttori). Il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal progetto di gestione del servizio rifiuti.

CONFERIMENTO

- 1) Per le utenze non domestiche situate nelle strade non ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore/sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti la sera precedente la giornata di raccolta prevista per questa tipologia di rifiuto, dopo il tramonto.
- 2) Per le utenze non domestiche situate nelle strade ricomprese fra quelle definite centro storico dall'art. 18, ogni contenitore/sacco dovrà essere collocato esternamente dagli utenti il giorno di raccolta previsto per questa tipologia di rifiuto nella fascia oraria massima compresa fra le ore 12,00 e le ore 13,00 secondo le modalità valutate e concordate con l'Amministrazione Comunale

Art. 26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

Per la raccolta del vetro, delle lattine di alluminio e del barattolame in banda stagnata è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.

I grossi quantitativi e i rifiuti di grosse dimensioni dovranno essere conferiti a cura degli utenti alla Stazione Ecologica Attrezzata.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune o al Gestore eventuale motivata richiesta in tal senso. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

Art. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI

I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del "Porta a porta" e sistemati esternamente secondo le modalità previste dal calendario di raccolta fornito ad ogni utenza.

ART. 28 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

E' consentito, nonché incentivato, il compostaggio domestico attraverso il riciclaggio, presso l'abitazione dell'utente, degli scarti organici domestici e del materiale facilmente fermentabile (resti del giardino).

Ogni nucleo familiare, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non recare danno al vicinato né costituire pericolo per la tutela della igiene pubblica (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

L'Amministrazione Comunale provvederà a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

All'utente che ne fa richiesta viene assegnato un "biocomposter" e vengono fornite informazioni e assistenza necessarie per acquisire le più appropriate tecniche di compostaggio.

Il servizio relativo al compostaggio domestico è subordinato ad una verifica di fattibilità preventiva a cura di un tecnico.

Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico saranno applicate misure sanzionatorie e non sarà applicato alcuno sconto in tariffa per tutto l'anno in cui è stata rilevata la violazione.

Il servizio relativo al compostaggio domestico potrà essere normato più dettagliatamente nello specifico con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

E' assicurata secondo le modalità del progetto di gestione del servizio rifiuti la raccolta differenziata di:

- Farmaci Scaduti
- Pile Esaurite
- Rifiuti Urbani Ingombranti
- RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):

Per quanto riguarda i rifiuti inerti è previsto il conferimento di piccoli quantitativi di inerti (max 0,5 m³) prodotti a livello domestico, possono essere conferiti presso la Stazione Ecologica attrezzata, per quantitativi superiori il conferimento deve essere eseguito presso impianti di riciclaggio.

Art. 30 – STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

E' istituita una Stazione Ecologica Attrezzata sita in Via Abitazione n. 2/a a Monteveglio.

Il servizio di raccolta differenziata all'interno della SEA è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune ed alle attività commerciali aventi nel Comune la loro sede di vendita. Possono essere conferiti presso la SEA anche rifiuti da parte di cittadini non residenti nel comune purché risultino proprietari nel comune di un'altra abitazione (seconda casa), a condizione che gli stessi effettuino specifica autocertificazione ai sensi della L. 445/2000.

Il conferimento dei rifiuti differenziati all'interno della SEA è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo all'atto del conferimento stesso.

La Stazione Ecologica Attrezzata è gestita secondo apposito Regolamento vigente, che ne esplicita le modalità di funzionamento, gli orari di apertura, la tipologia di rifiuti, le modalità di conferimento, le condizioni operative e compiti del gestore.

Per il conferimento dei rifiuti in SEA può essere prevista una scontistica all'utente da definirsi con apposita deliberazione comunale annuale di determinazione delle tariffe.

Art. 31 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI ALLA SEA

Come indicato nell'apposito Regolamento vigente, la SEA potrà accogliere, solo se conferiti dai soggetti di cui al precedente articolo, purché separati per frazione merceologica ai fini del successivo avvio al riciclo/recupero, e nel rispetto dei quantitativi indicati nello stesso regolamento, le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta: (es. di giornali e riviste in piccole quantità);
- cartone ingombrante/di imballaggio: limitatamente agli imballaggi (es. scatoloni), previa riduzione volumetrica a cura del conferitore;
- vetro e alluminio (es. bottiglie e lattine)

- contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, PVC);
- contenitori classificati “T” e/o “F” “C” e/o “Xn” e/o “Xi”, (es. contenitori vuoti di varechina, colle e vernici) contenenti eventuale residui dei relativi materiali
- tubi catodici e lampade fluorescenti: (es. neon)
- farmaci scaduti;
- pile esauste;
- vetro ingombrante (es. damigiane e lastre);
- materiali ferrosi
- materiali legnosi
- rifiuti domestici ingombranti generici (es. mobilio costituito di materiale misto)
- rifiuti domestici ingombranti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso (ad es. reti da letto);
- rifiuti domestici ingombranti costituiti da beni durevoli di legno (es. mobili);
- apparecchiature elettriche /elettroniche fuori uso (es. televisori)
- apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi dismessi)
- rifiuti vegetali di sfalci e/o potature;
- indumenti dismessi (es. vestiti, scarpe, borse)
- pneumatici;
- contenitori di fitofarmaci vuoti e/o pieni
- teli in plastica;
- olio minerale esausto;
- olio vegetale;
- batterie auto;
- inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche;
- cartucce toner;
- frazione umida.

Art. 32 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi, quali ad esempio contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., devono essere conferiti dagli utenti di cui all’art. 30, esclusivamente nella stazione ecologica attrezzata.

Art. 33 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani solo per qualità non sono tenuti al conferimento obbligatorio degli stessi al servizio pubblico di gestione a condizione che presentino al Comune idonea documentazione delle quantità prodotte di tali rifiuti e il contratto con la ditta che ne effettua la gestione. In tal caso è prevista una riduzione percentuale della superficie complessiva secondo quanto previsto dal regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nella stazione ecologica attrezzata perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 34 – MODALITA’ DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA E DI INCENTIVAZIONE

Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il Gestore individua concordandolo con ATERSIR e l’Amministrazione Comunale le opportune forme di divulgazione quali ad esempio opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, cartellonistica stradale.

Il cittadino – utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione e del Gestore la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 35 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del Titolo II del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per il prelievo ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

Art. 36 – RECUPERO E SMALTIMENTO

Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali.

Art. 37 – OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI SPAZI PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI

In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, rifacimenti di recinzioni, è fatto obbligo ai proprietari degli immobili di realizzare appositi spazi per la collocazione dei contenitori dei rifiuti (bidoni o sacchi), opportunamente dimensionati in relazione all'utenza da servire ed in conformità ai criteri previsti dal Regolamento e preferibilmente collocati verso le aree pubbliche e in appositi spazi confinati (ad esempio con appositi manufatti dotati di chiusura).

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38 – DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori portarifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

Art. 39 – RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade è effettuato ordinariamente dal Gestore sulle aree pubbliche e ad uso pubblico.

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:

- le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del D.Lgs. 285/92;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. se non diversamente normate o gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il Gestore predispone in accordo con il Comune il "programma del servizio di spazzamento" nel quale sono indicate le aree e le strade nelle quali viene svolto il servizio, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 40 – CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia e del decoro delle aree pubbliche e quindi di ridurre il quantitativo dei rifiuti esterni, sono installati appositi contenitori, tenendo conto anche di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.

Il Gestore provvede alla periodica pulizia dei contenitori al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti, ovvero per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

Art. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono pertanto tenerli liberi da materiali di scarto anche abbandonati da terzi.

A tale scopo sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati fissando le modalità e il termine entro il quale procedere alla bonifica delle zone interessate; trascorso inutilmente detto termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 42 –PULIZIA DEI TERRENI PRIVATI EDIFICATI E NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificati e non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi sono tenuti a conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti di ogni genere anche abbandonati da terzi.

A tal fine sono tenuti a predisporre ed attuare misure idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Comune attuerà in danno ai soggetti interessati le misure di cui al comma 3 del precedente articolo.

Art. 43 –PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono tenere costantemente pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla loro attività e dopo aver ridotto al minimo il volume degli stessi, conferendoli separatamente e, ove possibile, nei sacchi forniti dal gestore, nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata.

Art. 44 –AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, quali i bar, i ristoranti, le trattorie, gli alberghi e simili, devono provvedere alla corretta pulizia dell'area occupata, predisponendo a tal fine, indipendentemente dai tempi con cui viene effettuato il servizio pubblico di spazzamento, idonee misure tra cui quella di installare e gestire a propria cura e spese adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici ed altre attività che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 45 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 46 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, campi nomadi devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 47 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato è tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.

In caso di inadempienza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio presso il quale ha avuto luogo l'operazione di carico e/o scarico, il quale potrà rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

Art. 48 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Art. 49 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune o altro Ente preposto provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantirne il regolare deflusso.

È fatto divieto assoluto di introdurre rifiuti di qualsiasi tipo nei pozzetti stessi.

Art. 50 – ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 54, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati.

Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/06 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto .

Art. 51 – DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per strade o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle defezioni. Dovranno pertanto, provvedere direttamente all'eliminazione degli escrementi solidi ovvero condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente predisposte allo scopo dal Comune.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto alle sanzioni previste per Legge e per Regolamento comunale.

Art.52 – TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni assimilati e non, è dovuta al Gestore la tariffa prevista ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 152/06. Per le modalità di definizione della stessa si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle legge nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 54 – CONTROLLI

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, le Province e le relative Agenzie territoriali sono preposte al controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti Comunali.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate oltre che dal Corpo di Polizia Municipale dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dai custodi delle Stazioni Ecologiche Attrezzate (solo all'interno delle stesse); le violazioni dovranno essere segnalate alla Polizia Municipale che provvederà per quanto di competenza.

Art. 55 – ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori degli organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Art. 56 – DIVIETI E OBBLIGHI

Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento agli utenti è **vietato** :

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- d) fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- e) miscelare rifiuti pericolosi;
- f) procedere a qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta dal personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore, (parimenti la cernita è proibita nella Stazione Ecologica Attrezzata in carenza di espressa autorizzazione da parte del responsabile comunale);
- g) esporre materiali difforni da quelli prescritti;
- h) immettere nei contenitori/sacchi residui liquidi;
- i) introdurre materiali accesi o incandescenti;
- j) spostare, manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
- k) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;

- l) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari prefissati dal calendario del servizio di raccolta porta a porta;
- m) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso
- n) esporre contenitori/sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- o) l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
- p) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. Tali cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- q) conferire rifiuti speciali (ad es. inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- r) l'uso di contenitori/sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore;
- s) l'uso improprio dei contenitori e dei sacchi forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- t) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- u) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- v) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;

Gli utenti sono inoltre tenuti al rispetto **dell'obbligo**:

- a) di procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del servizio porta a porta;
- b) di rispettare le disposizioni relative al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- d) di provvedere al conferimento nel modo più adeguato prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
- e) di tenere pulito il punto di conferimento;
- f) di agevolare in ogni modo e comunque di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi;
- g) di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno delle proprietà private ad avvenuta raccolta. I contenitori dovranno essere custoditi all'interno della proprietà privata;
- h) di provvedere alla custodia, pulizia e disinfezione dei contenitori.

Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel successivo Art. 57.

Art. 57 – SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, visto quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000, nonché dal D. Lgs. n. 152/2006 sono punite con sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, determinata in rispetto a quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81.

Alle violazioni si applicano le sanzioni di cui alla seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE		PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI
	min	max	
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta			
esposizione di materiali difforni da quelli prescritti	35,00	258,00	70,00
esposizione dei rifiuti fuori dall'orario e/o dalla giornata stabilita da calendario per la raccolta	35,00	258,00	70,00
esposizione di contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	35,00	258,00	70,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori	35,00	258,00	70,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	35,00	258,00	70,00
uso di contenitori/sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	35,00	258,00	70,00
uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	35,00	258,00	70,00
uso improprio della compostiera (non sarà inoltre applicato alcuno sconto in tariffa per tutto l'anno in cui è stata rilevata la violazione)	35,00	258,00	70,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
mancata pulizia dei punti di raccolta	25,00	150,00	50,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	35,00	258,00	70,00
divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	35,00	258,00	70,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.	25,00	150,00	50,00
divieto di introdurre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cestini/contenitori portarifiuti	35,00	258,00	70,00
mancato ritiro del kit per la raccolta differenziata dopo invito scritto da parte dell'Amministrazione Comunale	35,00	258,00	70,00
Mancato rispetto delle norme relative alla Stazione Ecologica Attrezzata			
divieto di accedere alla stazione al di fuori degli orari di apertura al pubblico	25,00	150,00	50,00
divieto di asportare materiale precedentemente conferito o di effettuare cernite di materiali senza debita autorizzazione	25,00	150,00	50,00
divieto di abbandonare materiali al di fuori della stazione o nei pressi dell'ingresso	35,00	258,00	70,00

divieto di accesso ai contenitori o ai luoghi di stoccaggio senza debita autorizzazione	25,00	150,00	50,00
divieto di agire in modo difforme dalle disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione o comunque dalle indicazioni impartite dal custode.	25,00	150,00	50,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati			
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.	105,00	450,00	150,00
Beni durevoli Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica attrezzata	35,00	258,00	70,00
Miscelazione di rifiuti pericolosi			
Abbandono di rifiuti Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	35,00	500,00	70,00
	25,00	155,00	50,00
Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento			
Divieto di cernita	35,00	258,00	70,00
Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi	35,00	258,00	70,00
Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	35,00	258,00	70,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	35,00	258,00	70,00
Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche	35,00	258,00	70,00
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	50,00	300,00	100,00
Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00	450,00	150,00
	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia dei mercati. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00	450,00	150,00
	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00	450,00	150,00
	25,00	150,00	50,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00	450,00	150,00
	25,00	150,00	50,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00	450,00	150,00
	25,00	150,00	50,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	450,00	150,00
Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico.	25,00	150,00	50,00
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non	100,00	450,00	150,00
	25,00	150,00	50,00

ingombranti.			
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	25,00	150,00	50,00

Art. 58 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.